

N. R.G. 8154/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Sezione civile

DECRETO DI PARZIALE ACCOGLIMENTO

Il Giudice dott.ssa Daniela Galazzi,

letto il ricorso per la concessione dell'esecutività del decreto ingiuntivo nr. 3144/2017;
considerato che il ricorso va accolto limitatamente all'Impresa Cinquemano Costruzioni s.r.l., posto che il decreto ingiuntivo risulta alla stessa ritualmente notificato e sono decorsi i termini di rito senza che sia stata proposta opposizione;

rilevato, invece che, quanto all'altro ingiunto Comune di Ustica, la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, essendo stata effettuata ad un indirizzo PEC estratto da un elenco non più ricompreso tra i pubblici registri validi ai fini della notificazione degli atti giudiziari;

che, infatti, l'art. 16-ter d.l. 179/2012 stabilisce che a decorrere dal 15 dicembre 2013 si intendono per pubblici elenchi quelli previsti:

-dall'articolo 4, comma 12, del d.l. 179/2012 (ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

-dall'art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012 (Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA)

-dall'articolo 16, comma 6, del d.l. 185/2009, (REGISTRO DELLE IMPRESE)

-dall'articolo 6-bis del d.lgs. 82 /2005 (INI-PEC)

-il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE), che il registro IPA , che originariamente rientrava tra i pubblici elenchi idonei a indicare validi indirizzi pec cui effettuare le notifiche, ora non vi rientra più: con la modifica dell'articolo 16-ter del d.l. 179/2012 , intervenuta giusta articolo 45-bis comma 2 lettera a), n. 1 del d.l. 90/2014 in sede di sua conversione nella l. 11 agosto 2014 n. 114, la norma richiama ora soltanto il comma 6 dell'articolo 16 d.l. 185/2008 e non il comma 8, ossia il comma che fa riferimento all'IPA, per cui è venuto meno il collegamento tra l'articolo 16-ter del d.l. 179/2012 e l'articolo 16 comma 8 del d.l. 185/2008, con la conseguenza che l'IPA non può più considerarsi pubblico l'elenco ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile;

rilevato però che la notifica del decreto ingiuntivo essendo, in questo caso, nulla e non inesistente, può essere rinnovata dall'ingiunto senza necessità di alcuna autorizzazione del giudice, fermo restando gli effetti dell'eventuale opposizione ex art. 644 c.p.c.;

P.Q.M.

visto l'art. 647 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo nr. . 3144/2017 nei confronti dell'Impresa Cinquemano Costruzioni s.r.l.;

rigetta allo stato la richiesta di esecutività con riferimento all'altro ingiunto Comune di Ustica fino a quanto il ricorrente non comprovi di avere effettuato correttamente allo stesso.

Si comunichi.

Palermo, 14 luglio 2017

il Giudice

Daniela Galazzi

